

PROTOCOLLO D'INTESA

IN MATERIA DI LEGALITA' E SICUREZZA NEGLI APPALTI

PARTE PRIMA – CONSIDERAZIONI GENERALI

VISTA la vigente normativa nazionale e regionale in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e regolarità del mercato del lavoro, ed in particolare il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, le leggi regionali Marche 18 novembre 2008, n. 33 e 8 ottobre 2009, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni; nonché da ultimo la Legge n. 136/2010, la legge n. 122/2010, il D.P.R. n. 150/2010 ed altresì, le Circolari del Ministro dell'Interno in data 23.6.2010 Prot. 4610 146-6/a inerente i controlli antimafia preventivi della attività “a rischio” di infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali nonché la Circolare prot. 31431 del 17.9.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la legalità e la sicurezza nei luoghi di lavoro rivestono una assoluta e notevole importanza per la comunità locale e che al riguardo è necessario promuovere lo sviluppo e l'educazione dell'impresa e dei lavoratori, nei reciproci rapporti, al rispetto delle normative volte alla tutela dei diritti dei rispettivi contraenti, nonché all'educazione alla legalità nei rapporti tra imprese ed Enti pubblici, nonché tra imprese e parti sociali;

CONSIDERATO il comune interesse allo sviluppo economico ed al progresso delle attività imprenditoriali secondo obiettivi qualitativi che siano adeguati ai mutamenti intervenuti nella società attuale, caratterizzata dalla crescente sfida della globalizzazione;

CONSIDERATO che le spinte endogene ed esogene del mercato hanno mutato il precedente assetto delle forze lavorative e datoriali con l'introduzione di nuovi modelli contrattuali inerenti la durata contrattuale, la qualità delle prestazioni, i costi, il regime di concorrenza, il sistema delle procedure attraverso cui individuare il contraente-aggiudicatario, in particolare nei c.d. processi di esternalizzazione operati dalle P.A. e nel conseguente sistema dei subappalti;

CONSIDERATO che in tale complesso sistema economico sono fondamentali strumenti per un significativo sviluppo del territorio e della c.d. impresa “virtuosa”, la leale competitività tra imprese, la par condicio degli operatori economici, la trasparenza nei rapporti tra imprese ed Enti pubblici nonché il rispetto dei diritti dei lavoratori alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione degli operatori economici, la cooperazione tra i soggetti economici, gli Enti pubblici e le parti sociali ai fini di una corretta applicazione delle normative di riferimento, nonché il contributo di ciascuna componente locale alla conoscenza del territorio ed

all'impegno alla prevenzione, evitando o segnalando situazioni "a rischio" di possibile infiltrazione di organizzazioni criminali, elementi imprescindibili per un vero progresso qualitativo delle risorse umane ed imprenditoriali presenti in questa provincia, nonché del corretto rapporto con le istituzioni in tema di partecipazione alla garanzia della sicurezza del territorio;

CONSIDERATO il ruolo strategico e la validità del sistema degli enti paritetici e bilaterali nonché le associazioni di categoria per un corretto assetto delle attività sul piano della regolarità contrattuale, della formazione professionale e della prevenzione degli infortuni e della promozione dell'impresa virtuosa nel senso sopra descritto per favorire il massimo impulso allo sviluppo della cultura in materia e all'attività di formazione e informazione degli addetti, e che le iniziative al riguardo siano valorizzate presso gli ordini professionali, nella fase di progettazione, oltre che definite in ragione di un'adeguata sensibilizzazione dei committenti privati, nella fase di scelta dell'operatore economico.

PARTE SECONDA - PRINCIPI

PREMESSO che i Soggetti sottoscrittori esprimono la comune volontà di contribuire alla realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore degli appalti nonché sull'indispensabile impegno per il contrasto alla criminalità organizzata e per contrastare ogni possibile tentativo di infiltrazione criminale nei contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni

convengono

sulla necessità :

- di una costante collaborazione ed informazione tra Enti locali ed istituzioni statali per garantire il mantenimento delle condizioni di legittimità dell'azione amministrativa al fine di preservare il territorio da ogni ingerenza della criminalità;
- di una corretta ed efficace politica di promozione della cultura della legalità, a partire dalla garanzia del pieno rispetto della disciplina legislativa in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa, al fine del miglioramento delle condizioni di sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro e dei cantieri e per contrastare, altresì, il lavoro sommerso;
- della creazione delle migliori condizioni di partecipazione alle procedure di selezione pubblica, contrastando l'insorgenza di fenomeni distorsivi che possano mettere a repentaglio la corretta concorrenza e la libertà di mercato attraverso l'attuazione di comportamenti fraudolenti, sleali e/o ingannevoli, a svantaggio dei principi generali di trasparenza, efficienza ed efficacia della pubblica

amministrazione, a scapito della qualità dell'opera, della tutela dei lavoratori, della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;

- della tutela dell'interesse pubblico attraverso la valorizzazione del patrimonio economico e sociale rappresentato dall'impresa "virtuosa" che si vuole favorire nel territorio e che tale vuole intendersi l'operatore economico che:

- correttamente si pone sul mercato rispettando le regole ed i meccanismi della leale concorrenza,

- presenta caratteristiche formali e sostanziali conoscibili e documentate,

- consente le opportune verifiche sull'adeguatezza economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,

- garantisce la piena corrispondenza tra la formale certificazione di qualificazione e l'effettiva consistenza tecnico-economica dell'azienda in relazione alle specifiche prestazioni richieste dai contratti;

- si impegna fattivamente per garantire il diritto alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro tutelando e garantendo il proprio personale per raggiungere più elevati livelli di sicurezza, tenuto conto che il fenomeno degli infortuni sul lavoro richiede impegno e determinazione per le implicazioni sociali che possono determinarsi nel territorio provinciale,

- assicura il puntuale rispetto dei contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative in particolare assolve agli obblighi contributivi, assicurativi e retributivi nei confronti dei propri dipendenti e della committenza, adempiendo completamente ai propri obblighi nei confronti della collettività

PARTE TERZA – LINEE STRATEGICHE

I Soggetti Promotori ed i soggetti aderenti individuano nelle seguenti linee strategiche gli elementi prioritari da seguire nell'espletamento delle gare:

1. **Indirizzare** le proprie politiche sociali, economiche ed occupazionali perseguendo uno sviluppo territoriale nel quale siano rispettati i requisiti di legalità, in particolare le normative inerenti la prevenzione nelle attività a rischio di infiltrazione nonché quelle sulla sicurezza e sul lavoro, in particolare i contratti collettivi di lavoro;

2. **Vigilare** affinché la concorrenza non assuma valore solo formalistico portando ad una profonda e radicale alterazione delle condizioni di mercato tali da pregiudicare la stessa sopravvivenza di un settore o comparto economico, e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

3. **valorizzare** il ruolo sul territorio degli Operatori Economici regolari e degli enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e CPT) riconoscendo a quelle aderenti al sistema CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili) una funzione strategica per le politiche del lavoro e di sicurezza sul lavoro del settore nonché il ruolo delle associazioni di categoria nell'impegno a promuovere la cultura dell'impresa virtuosa ai propri associati;

4. **favorire** la gestione efficiente delle liste locali dei disoccupati e dei lavoratori posti in mobilità nell'attuazione di politiche proattive che consentano una efficace diffusione delle liste presso gli Operatori Economici aggiudicatari di gare pubbliche, allo scopo di promuoverne l'utilizzo per l'assunzione e il reinserimento lavorativo di personale idoneo alle mansioni eventualmente da ricoprire

5. **escludere** dai rapporti contrattuali in corso di esecuzione, gli Operatori Economici che siano risultati gravemente irregolari dal punto di vista retributivo, contributivo e assicurativo ovvero gravemente inadempienti rispetto all'osservanza delle normative sulla igiene e sicurezza sul lavoro in forza di specifici provvedimenti sanzionatori adottati dai competenti organi di vigilanza, ove gli Operatori Economici stessi non forniscano tempestiva prova della completa e integrale regolarizzazione e dell'avvenuto ripristino della legalità delle condizioni di lavoro;

7. **valutare** la possibilità di aderire alla Stazione unica appaltante all'esito della sua istituzione a livello regionale e la collaborazione alle forme di monitoraggio e di controllo degli appalti dalla stessa attuate, ferme restando le disposizioni vigenti in materia (art. 13 L.136/2010);

9. **promuovere** un'intesa con i Comitati Paritetici Territoriali, nell'ambito delle loro competenze statutarie, per un servizio di prevenzione periodico sui cantieri edili del territorio provinciale, per una verifica costante e continuativa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

10. **valutare**, per ciascuna procedura di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione più idoneo a garantire la massima attuazione dei principi e delle finalità enunciati nel presente protocollo d'intesa;

11. **considerare**, nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'ipotesi di usufruire degli elementi di valutazione dell'offerta di seguito indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) soluzioni ulteriori, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro;

b) soluzioni ulteriori che prevedano la valorizzazione del concetto di impresa virtuosa come specificato nel presente protocollo;

c) soluzioni ulteriori che prevedano la valorizzazione della qualità esecutiva della prestazioni;

15. **prevedere** che, per gli appalti superiori a 500.000,00 euro, prima dell'apertura del cantiere, si svolga un incontro tra il responsabile unico del procedimento, il direttore

dei lavori, il coordinatore della sicurezza, la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, aziendale e territoriale, e l'operatore economico aggiudicatario, circa le modalità di organizzazione e controllo della sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere, secondo quanto previsto dal PSC e dai POS con particolare riferimento all'organizzazione e alla logistica di cantiere e alla eventuale presenza di imprese subappaltatrici;

PARTE QUARTA – CONTROLLI ANTIMAFIA

In adempimento a quanto stabilito dalle norme e dalle Circolari del Ministro dell'Interno nelle premesse richiamate le stazioni appaltanti si impegnano a:

- 1) comunicare alla Prefettura copia delle determinazioni di concessione di appalti di lavori pubblici e delle forniture ad essi collegate senza alcuna esclusione relativa a limiti di valore utilizzando una scheda tecnica riassuntiva contenente dati identificativi e riassuntivi dell'appalto stesso allegata al presente atto;
- 2) acquisire le informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 “ Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informative antimafia” per tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale
- 3) Per i sub contratti di importo inferiore a quello indicato nel richiamato articolo 10 comma 1, lett. C) del D.P.R. 252/1998, a rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163 / 2006 previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie;
- 4) Estendere le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub- appalto elencate nell'allegato 1;
- 5) Prevedere l'obbligo per la stazione appaltante di valutare le cd. Informazioni supplementari – atipiche di cui all'art. 1 septies del decreto legge n. 629/1982, convertito nella legge n. 726/1982 e successive modificazioni ed integrazioni- ai fini del gradimento dell'impresa sub affidataria , per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998
- 6) Inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori , ai servizi e alle forniture , di cui all'art. 3, comma 1 L.136/2010, a pena di nullità assoluta , un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 136/2010, con

espesso obbligo per l'appaltatore, il sub appaltatore o il sub contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 l.136/2010, di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura –ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente;

PREVEDERE NELLA LEX SPECIALIS DELL'APPALTO:

1. obbligo, a carico dell'appaltatore, di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di seguito indicati, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
2. obbligo, a carico della stazione appaltante, di comunicare alla Prefettura l'elenco delle imprese di cui al punto 1, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 490/94;
3. clausola risolutiva espressa – da attivare in caso di informazioni positive – al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto ed alla automatica risoluzione del vincolo;
4. In caso di automatica risoluzione del vincolo, obbligo di una penale, pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno.

Attività imprenditoriali per le quali gli adempimenti richiamati sono comunque dovuti: trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, forniture trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e trasporto di calcestruzzo, fornitura e trasporto di bitume, noli a freddo macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), noli a freddo di macchinari, noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), autotrasporti, guardiania di cantieri.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

I Soggetti sottoscrittori esprimono la volontà di promozione ed attuazione delle linee strategiche e delle clausole descritte nel presente Protocollo impegnandosi alla leale collaborazione, secondo quanto stabilito dal D.P.R.180/2006 in attuazione del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, nonché ad adottare comportamenti di correttezza con le parti sociali ed i soggetti economici operanti nel sistema.

I soggetti sottoscrittori si impegnano a partecipare ad incontri successivi, con cadenza stabilita dalla Conferenza provinciale permanente, per verificare l'applicazione del presente Protocollo, per segnalare eventuali criticità nell'attuazione dello stesso nonché per promuovere eventuali integrazioni.

Macerata, li